

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

Tel. 0445740529 - Fax 0445741797

c.f. 83002610240 – p.Iva 03013720242

e mail: segreteria@altoastico.it

P.E.C. um.altoastico.vi@pecveneto.it

ALLEGATO B AL PIANO ANTICORRUZIONE 2018 – 2020 3.5.5 PATTI DI INTEGRITA’
NEGLI AFFIDAMENTI

PATTO D’INTEGRITA’ NEGLI AFFIDAMENTI

Oggetto: Procedura di

La mancata dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante del soggetto concorrente, nei modi stabiliti nella *lex specialis*, comporterà l’automatica esclusione dalla gara

Premessa

Visto l’art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica Amministrazione” il quale dispone che *le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti d’integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;*

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.72/2013, il quale al punto 3.1.13 precisa che *le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17 della legge n.190/2012, di regola predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;*

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante **codice di comportamento dei dipendenti pubblici** a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visti il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 dell'Unione Montana Alto Astico, adottato con deliberazione di Giunta n._____ del _____ gennaio 2018 e in particolare, il punto 3.5.5 *Patti di Integrità negli affidamenti*, pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Altri contenuti - Anticorruzione"

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Montana Alto Astico adottato con deliberazione di Giunta della Comunità Montana Alto Astico Posina n. 18 del 01.04.2014 pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;

Si conviene e si stipula

Art.1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1.** Il presente Patto di Integrità è lo strumento che l'Unione Montana Alto Astico adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.
- 2.** Esso stabilisce la formale e reciproca obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai **principi di lealtà, trasparenza e correttezza**, nonché l'espreso **impegno anticorruzione** di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio
- 3.** Il Patto di Integrità, a garanzia di una **leale concorrenza** e di una **corretta e trasparente esecuzione del procedimento** di selezione e affidamento, deve costituire parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e del successivo contratto.
- 4.** L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara.
- 5.** Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti dalla *lex specialis* di gara, un'apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

1. L'operatore economico si obbliga:

- a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e gestione del contratto;
- b) a dichiarare di non aver condizionato il procedimento amministrativo con azioni dirette ad influenzare il contenuto del bando o altro equipollente al fine di inquinare le modalità di scelta del contraente;
- c) a dichiarare di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto;
- d) a dichiarare, con specifico riferimento alla procedura di affidamento, di non aver preso parte né aver praticato intese o adottato azioni e si impegna a non prendere parte e non praticare intese o adottare azioni tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt.101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e gli artt.2 e successivi della L. n.287/1990 e a dichiarare, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto;
- f) ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso convenuti;
- g) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti assegnati;
- h) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto;
- i) a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012, di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui , né i propri dipendenti , con i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento ;
- j) a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art.3

Obblighi dell'Amministrazione appaltante

L'Unione Montana Alto Astico :

a) si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, impegnati ad ogni livello dell'espletamento della gara e del controllo dell'esecuzione del relativo contratto, i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di prevenzione della corruzione previste nel P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e informazioni afferenti la procedura in oggetto;

b) a segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo di illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o di esecuzione del contratto e, qualora detti fatti e circostanze costituiscano ipotesi di reato, a sporgere denuncia alle competenti Autorità.

Nessuna sanzione potrà essere comminata all'operatore economico che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili dei dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.

Art.4

Violazione del Patto di Integrità e sanzioni applicabili

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente, sia in veste di aggiudicatario, di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di integrità, accertata e dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica, nel rispetto e garanzia del necessario contraddittorio, comporterà una o più delle seguenti sanzioni:

a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;

b) la risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 1456 c.c. con conseguente escussione, totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale definitivo, salvo che, con apposito atto, l'Unione montana non decida di non avvalersi della presente misura, qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121 comma 2, D.Lgs. n.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

c) segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

2. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici delle procedure di affidamento previste dall'art. 80, punto 5, lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 5 **Efficacia del Patto di Integrità**

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di Legalità sottoscritti da questa Amministrazione.

Art.6 **Autorità competente in caso di controversie**

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del Patto di Integrità tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente

Per accettazione